

TRIBUNALE DI VENEZIA

RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

redatta ai sensi degli artt. 66 e ss. c.c.i.i.

**In ordine alla proposta del Piano di Ristrutturazione dei debiti del
consumatore formulata da**

Delfio LOMBARDO, nato a Paternò (CT) il 21/01/1973, C.F. LMBDLF73A21G371T, residente a Vigonovo (VE), Via A. Moro n. 27/6

Maria Tiziana DI PERNA nata a Paternò (CT) il 17/08/1978, C.F. DPRMTZ78M57G371K, residente a Vigonovo (VE), Via A. Moro n. 27/6

GESTORE DELLA CRISI: Dott. Renato MURER, con Studio in San Donà di Piave, Via 13 Martiri, 88 tel. 0421/220950, PEC renato.murer1@odcecvenezia.legalmail.it, iscritto all'Ordine dei Dottori

INDICE

1. Premessa
2. Procedure familiari ex art. 66 c.c.i.i. e dati anagrafici dei debitori
3. Elenco dei creditori ex art. 67 comma 2 lett. a) c.c.i.i.
4. Consistenza e composizione del patrimonio ex art. 67 comma 2 lett. b) c.c.i.i.
5. Atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni ex art. 67 comma 2 lett. c) c.c.i.i.
6. Dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni ex art. 67 comma 2 lett. d) c.c.i.i.
7. Stipendi, pensioni, salari e altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare. Indicazione dell'importo necessario per il mantenimento della famiglia ex art. 67 comma 2 lett. e) c.c.i.i.
8. Piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 comma 1, 3, 4 e 5 c.c.i.i.,
9. Analisi dei requisiti di accesso alla procedura ex art. 69 comma 1 c.c.i.i.
10. Indicazione delle cause di sovraindebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni ex art. 68 comma 2 lett. a) c.c.i.i.
11. Esposizioni delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte ex art. 68 comma 2 lett. b) c.c.i.i.
12. Valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda ex art. 68 comma 2 lett. c) c.c.i.i.
13. Indicazione presunta dei costi della procedura ex art. 68 comma 2 lett. d) c.c.i.i.

14. Merito creditizio: indicazione della condotta dei soggetti finanziatori ai fini della concessione del finanziamento ex art. 68 comma 3 c.c.i.i.

15. Provvedimenti necessari per l'esecuzione del piano ex art. 70 c.c.i.i.

1. PREMESSA

In data 30 maggio 2018 a mezzo pec, la Dott.ssa. Mariangela MORETTO, dottore commercialista con studio in Pordenone (PN), per conto del Sig. Delfio LOMBARDO, presentava presso la segreteria dell'OCC del Veneziano, l'istanza con la quale richiedeva la nomina di un professionista abilitato ad esercitare le funzioni di gestore della crisi da sovraindebitamento, ai sensi del comma 9 dell'art. 15 della Legge n. 3 del 27 gennaio 2012 (doc. 1).

L'Organismo di Composizione della Crisi dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia denominato "OCC del Veneziano", ritenuta l'esistenza delle condizioni per l'accesso al procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento, ha nominato in data 25 gennaio 2019 il sottoscritto dott. Renato MURER, nato a San Donà di Piave (VE) il 18/07/1948, codice fiscale MRR RNT 48L18 H823T, con studio in San Donà di Piave, Via 13 Martiri n. 88, iscritto all'Ordine dei Commercialisti di Venezia nella circoscrizione del Tribunale di Venezia della sez. A al num. 71, Gestore della Crisi da Sovraindebitamento per il procedimento sopra evidenziato (doc. 2).

In data 15 luglio 2022 è entrato in vigore il nuovo codice della crisi di impresa e dell'insolvenza che ha abrogato la legge n. 3 del 2012.

Il sottoscritto professionista, dopo aver accettato l'incarico (doc. 3), dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 c.c.i.i. ed inoltre attesta:

- 1) di essere iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Venezia;
- 2) di non essere coniuge, parte di un'unione civile, convivente di fatto, parente o affine entro il quarto grado del debitore, dei creditori di questo e/o di chi ha concorso alla crisi

dei consumatori;

3) di non trovarsi in condizioni di conflitto di interesse.

Attraverso alcuni incontri con gli interessati e l'Avv. Nicola GIORDANI e la documentazione fornita dal debitore sono state analizzate le possibili soluzioni utili alla risoluzione della crisi da sovraindebitamento che alla fine si sono concretizzate con la formazione della Proposta di Piano del Consumatore, oggetto di esame.

Si precisa che i ricorrenti, in data 16 marzo 2021, hanno depositato un ricorso avanti al Tribunale di Venezia, ai sensi dell'art. 12 bis e seguenti della L. 3/2012 ma gli stessi hanno ritenuto opportuno ritirare il piano predisposto, anche alla luce delle criticità evidenziate dal Tribunale in ordine all'arco temporale previsto per la procedura che, all'epoca, è stato individuato in anni 15 (doc. 4).

Come si avrà modo di argomentare nel prosieguo della presente relazione, sono occorsi degli eventi che hanno permesso di rimodulare il piano del consumatore che si intende presentare al Tribunale di Venezia.

2. PROCEDURE FAMILIARI EX ART. 66 C.C.I.I. E DATI ANAGRIFICI DEI DEBITORI

Con l'entrata in vigore del c.c.i.i. è stata introdotta una specifica procedura definita "familiare" e disciplinata dall'art. 66. Questa disposizione prevede che "[...] *i membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune. Quando uno dei debitori non è un consumatore, al progetto unitario si applicano le disposizioni della sezione III del presente capo [...]*".

I signori Lombardo e Di Perna condividono gran parte delle posizioni debitorie riferibili alla loro persona. I predetti sono altresì sposati in comunione dei beni e pare opportuno presentare un unico ricorso avanti al Tribunale di Venezia affinché venga accolta una sola procedura che coinvolga entrambi i coniugi (doc. 5).

Di seguito si presentano i dati anagrafici riassuntivi dei Debitori:

Titolo Personale	Sig.	Sig.ra
Cognome	LOMBARDO	DI PERNA
Nome	DELFINO	MARIA TIZIANA

P.IVA	---	---
C.F.	LMB DLF 73A21 G371T	DPRMTZ78M57G371K
Comune di nascita	PATERNO' (CT)	PATERNO' (CT)
Data di nascita	21/01/1973	17/08/1978
Comune di residenza	VIGONOVO (VE)	VIGONOVO (VE)
Indirizzo di residenza	VIA A. MORO 27	VIA A. MORO 27
Indirizzo Domicilio/Sede legale	VIA A. MORO 27	VIA A. MORO 27
CAP	30030	30030
Regime patrimoniale in caso di coniugio	Comunione dei beni	Comunione dei beni
Situazione occupazionale	Dipendente tempo indeterminato	Dipendente tempo indeterminato

3. ELENCO DEI CREDITORI EX ART. 67 COMMA 2 LETT. B) C.C.I.I.

Ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett. b) c.c.i.i., la domanda dei debitori deve essere corredata da un elenco di tutti i creditori e delle indicazioni delle relative cause di prelazione.

Lo scrivente ha provveduto ad eseguire accertamenti e controlli, sia con la circolarizzazione dei creditori che con accesso a banche dati pubbliche, nonché con l'acquisizione di informazioni direttamente dai Debitori o per il tramite del loro legale incaricato, Avv. Nicola GIORDANI di Pordenone (PN).

L'attività di accertamento si può così sintetizzare:

Circularizzazione: in esito all'acquisizione dell'elenco dei creditori sono state inviate delle specifiche richieste per la precisazione dei crediti vantati (doc. 6).

Debiti fiscali: è stato acquisito il certificato carichi pendenti presso l'Agenzia delle Entrate (doc. 7), nonché l'estratto di ruolo presso Agenzia delle entrate – Riscossione (doc. 8).

Centrale Rischi della Banca d'Italia e Centrale Allarmi Interbancaria: attraverso i dati riportati nella Centrale Rischi tenuta presso la Banca d'Italia, sono state verificate le posizioni debitorie nei confronti degli istituti di credito, meglio esposte nel prosieguo del presente documento e sono state acquisite le risultanze della Centrale Allarmi Interbancaria (doc. 9).

Le verifiche effettuate dallo scrivente consentono di confermare la posizione debitoria esposta nel Piano proposto e qui nuovamente rappresentata:

Istituto creditore	Data stipula	Importo del capitale/credito	Natura del debito		Ultimo debito residuo risultante	Debito residuo quota capitale	Impegno mensile nominale
Agenzia entrate Riscossione			Debiti erariali	privilegiato	€ 4.392,43	€ 4.392,43	
BNL Spa	04/05/2010	€ 82.395,71	M u t u o ipotecario nr. 624452	ipoteca 1 gr.priv	€ 102.631,82	€ 68.733,80	€ 472,60
BNL Spa	04/05/2010	€ 60.000,00	M u t u o ipotecario nr. 628391	ipoteca 1 gr.priv	€ 76.240,65	€ 50.701,75	€ 341,05
BNL Spa	06/05/2010	€ 16.002,59	Finanziamento nr. 893662	chirografari o	€ 17.258,53	€ 13.601,00	€ 96,43
Agos Ducato Spa	28/08/2013	€ 13.276,20	Finanziamento	chirografari o	€ 11.295,00	€ 9.527,64	€ 178,50
C o m p a s s Banca spa		€ 12.960,00	Finanziamento	chirografari o	€ 5.227,56	€ 5.227,56	€ 100,53
Comune di Milano			S a n z i o n e Codice strada	chirografari o	€ 182,00	€ 182,00	
TOTAL					€	€	€ 1.189,11

Da quanto sopra rappresentato risulta che la situazione debitoria complessiva ammonta ad euro 217.227,59, di cui euro 152.336,18 in linea capitale; il fabbisogno mensile correlato è di euro 1.189,11.

A garanzia del credito vantato dalla B.N.L. si segnalano due iscrizioni ipotecarie sull'immobile di proprietà adibito a residenza dei coniugi LOMBARDO e DI PERNA, rispettivamente per l'importo di euro 194.870,00 ed euro 120.000,00 (doc. 10).

Le posizioni debitorie riferite al mutuo B.N.L. nr. 628391 e al finanziamento B.N.L. nr. 893662 risultano riferibili congiuntamente ai coniugi LOMBARDO – DELFIO, mentre le restanti posizioni debitorie risultano riferibili al solo Sig. Delfio LOMBARDO.

Nelle more della fase istruttoria della presente procedura, i ricorrenti non hanno contratto nuovi debiti e tanto viene dichiarato sotto la loro responsabilità con dichiarazione del 15 luglio 2022 (doc. 11).

4. CONSISTENZA E COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO EX ART. 67 COMMA 2 LET. B) C.C.I.I.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 67 comma 2 lett. b) c.c.i.i. è onere del professionista nominato indicare la consistenza e la composizione del patrimonio dei debitori.

Sono stati eseguiti i seguenti accertamenti:

1) Immobili

Sono state eseguite le visure catastali a livello nazionale (doc. 12).

È stata inoltre acquisita la valutazione resa dall'Agenzia Immobiliare Da Vinci di Vigonovo (VE) (doc. 13).

2) Beni mobili

Sono state fatte le visure presso il Pubblico Registro Automobilistico per la verifica di eventuali automezzi intestati ai Debitori (doc. 14).

3) Crediti

Da quanto appreso dai Debitori non vi sono crediti vantati dallo stesso nei confronti di terzi.

4) Estratti conto bancari/postali

È stata acquisita copia degli estratti conto bancari per controllare le movimentazioni e la giacenza (doc. 15).

5) Visure CC.I.AA

Sono state eseguite le ricerche presso la Camera di Commercio per la verifica dell'eventuale titolarità di cariche sociali e di quote societarie; l'esito è stato negativo (doc. 16).

Dalle verifiche svolte è emerso che il patrimonio dei debitori consiste in:

- a) appartamento sito nel comune di Vigonovo (VE), via A. Moro n. 27, piano primo, interno 6 e relativa pertinenza (autorimessa), acquistato in data 18/02/2003, in comproprietà al 50 per cento dei coniugi Delfio LOMBARDO e Maria Tiziana DI PERNA (cfr. doc. 12 – 13), così censito:
 - Comune di Vigonovo, censito al N.C.E.U. al Fg. 8, Part. 755, sub 8, Cat. C/6, Cl. 10, rendita euro 40,90, consistenza 18 mq;
 - Comune di Vigonovo, censito al N.C.E.U. al Fg. 8, Part. 755, sub 20, Cat. A/3, Cl. 5, rendita euro 312,46, superficie catastale 80 mq;
- b) quote di unità immobiliari, in comproprietà tra il Sig. Delfio LOMARDO e altri soggetti, site in comune di Paternò (CT) e precisamente:

- Comune di Paternò, censito al N.C.E.U. al Fg. 61, Part. 1566, sub 11, Cat. C/2, Cl. 10, rendita euro 163,61, consistenza 48 mq, in comproprietà per 6/162 (locale ad uso magazzino);
- Comune di Paternò, censito al N.C.E.U. al Fg. 83, Part. 377, Sub 2, in comproprietà (bene acquisito per successione ereditaria) al 50 per cento (lastrico solare) con LOMBARDO Nunziato nato a Paternò il 03/02/1975.

Per i beni immobili siti nel Comune di Paternò (CT), attesa la quota di proprietà riferibile al Debitore e lo stato di conservazione degli stessi, si ritiene non ricorrere alcuna concreta possibilità di collocazione di tali beni sul mercato.

Per il valore da attribuire alla casa di abitazione e relativa pertinenza, site nel Comune di Vigonovo (VE), è stata acquisita la valutazione resa dall'Agenzia Immobiliare Da Vinci di Vigonovo (VE) che ha attribuito, per tali beni immobili, il valore di euro 64.000,00.=. Sulla base delle caratteristiche degli immobili anzidetti e della loro ubicazione, lo scrivente ritiene di condividere il valore anzidetto (cfr. doc. 12).

I beni mobili registrati di proprietà rispettivamente del ricorrente e del proprio coniuge consistono esclusivamente nella disponibilità di due automezzi: Lancia Lybra, targata BJ743NW, immatricolata il 30.03.2000 e Fiat Grande Punto, targata CZ863WE, immatricolata in data 04/01/2006; entrambi i veicoli, hanno un valore commerciale praticamente nullo o al massimo di poche centinaia di euro (cfr. doc. 14).

I ricorrenti non dispongono di ulteriori attività mobiliari.

Attualmente il nucleo familiare sta utilizzando:

- il conto corrente bancario nr. 205/5324 acceso presso Banco BPM, Agenzia di Padova intestato al Sig. Delfio LOMBARDO, sul quale viene accreditato lo stipendio di quest'ultimo; alla data del 24 ottobre 2022 il conto presentava un saldo contabile attivo di euro 1.094,87 (doc. 17);
- il conto bancario nr. 205/546 acceso presso Banca BPM, Agenzia di Padova intestato alla Sig.ra Maria Tiziana DI PERNA, sul quale viene accreditato lo stipendio di quest'ultima; alla data del 26 ottobre il conto presentava un saldo contabile attivo di euro 661,13 (doc. 18).

5. ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE COMPIUTI NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI EX ART. 67 COMMA 2 LETT. C) C.C.I.I.

La novella introdotta dal legislatore il 15 luglio 2022 stabilisce che è onere del gestore

nominato dall'O.C.C. segnalare al Tribunale adito il compimento di eventuali atti di straordinaria amministrazione compiuti dal debitore nel corso degli ultimi cinque anni.

Dalle verifiche eseguite dallo scrivente non è emerso il compimento di alcun atto di straordinaria amministrazione posto in essere dai debitori.

6. DICHIARAZIONE DEI REDDITI DEGLI ULTIMI TRE ANNI EX ART. 67 COMMA 2 LETT. C) C.C.I.I.

Stando al dettato normativo introdotto dal c.c.i.i. è necessario riportare le ultime tre dichiarazioni dei redditi dei ricorrenti (doc. 19).

LOMBARDO DELFIO	
2019	Euro 22.760,00
2020	Euro 23.538,00
2021	Euro 23.256,00

DI PERNA MARIA TIZIANA	
2019	Euro 1.730,00
2020	Euro -
2021	Euro 8.328,00

7. STIPENDI, PENSIONI, SALARI E ALTRE ENTRATE DEL DEBITORE E DEL SUO NUCLEO FAMILIARE. INDICAZIONE DELL'IMPORTO NECESSARIO PER IL MANTENIMENTO DELLA FAMIGLIA EX ART. 67 COMMA 2 LETT. E) C.C.I.I.

Il nucleo familiare dei Debitori è attualmente composto, oltre che dai coniugi LOMDARDO – DI PERNA e dal figlio Mattia Emanuele di dieci anni (cfr. doc. 5).

Il Sig. Delfio LOMBARDO presta attività come operaio, assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 20/09/2001 presso la ditta “Scarso Romualdo e Figli Srl”, avente sede in Ponte San Nicolò (PD), con uno stipendio netto medio mensile di euro 1.400,00 (doc. 20).

La Sig.ra Maria Tiziana DI PERNA è attualmente impiegata con contratto di lavoro a tempo determinato la cui prima scadenza è stata prorogata, con stipendio di circa euro 1.000,00 mensili (doc. 21 - 22). Si evidenzia che, lungo tempo, la signora DI PERNA non ha lavorato o, comunque, ha svolto impieghi saltuari con retribuzioni molto contenute.

Il figlio maggiore Gaetano non vive con i propri genitori e presta la propria attività lavorativa con contratto a tempo determinato, con uno stipendio mensile di euro 1.450,00 circa, che gli consente il proprio mantenimento.

Il figlio minore di dieci anni Mattia Emanuele è, invece, a totale carico dei genitori.

Tenuto conto della composizione del nucleo familiare dei Debitori ricorrenti, lo scrivente ha verificato la congruità delle spese necessarie ad un sostentamento dignitoso, indicate nella Proposta in euro 1.500,00 mensili, che sulla base della documentazione esibita e delle dichiarazioni assunte possono essere così riassunte:

DESCRIZIONE SPESA	FREQUENZ A	IMPORTO
Gas riscaldamento e uso domestico cococonsumemedi	Mensile	€ 200,00
Media spese condominiali e idriche	Mensile	€ 120,00
Energia elettrica	Mensile	€ 200,00
Carburante auto a forfait	Mensile	€ 120,00
Telefonia mobile	Mensile	€ 20,00
Assicurazione e bollo auto	Mensile	€ 60,00
Varie spese domestiche e medicinali a forfait	Mensile	€ 150,00
Spese alimentary	Mensile	€ 450,00
Mensa scolastica e attività fisica figlio minore	Mensile	€ 80,00
Altre spese varie e incidenza mensile Tarsu	Mensile	€ 100,00
TOTALE SPESE FAMILIARI MENSILI		€ 1.500,00

Le spese di carattere alimentare, essendo di difficile quantificazione, sono state verificate anche attraverso il confronto di dati statistici forniti dall'ISTAT per nuclei familiari simili. Le altre spese non alimentari sostenute dal nucleo familiare sono state rappresentate dai Debitori.

Sulla base di quanto sopra rappresentato è quindi possibile confermare sia la congruità delle spese indicate nel Piano, che la congruità della 'quota parte' del reddito mensile messo a disposizione dai Debitori, quest'ultimo derivante dal reddito lavorativo del Sig. Delfio LOMBARDO. Tali dati possono essere così rappresentati:

	valori in euro
Reddito netto mensile del Sig. Lombardo DELFIO	1.400,00
Reddito netto mensile della Sig.ra Maria Tiziana DI PERNA	1.000,00
A detrarre spese per mantenimento nucleo familiare (B)	1.500,00
Somma mensile messa a disposizione dei creditori $C = A - B$	900,00

8. PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI EX ART. 67 COMMA 1, 3, 4 E 5 C.C.I.I.

Come stabilito dal nuovo c.c.i.i.:

- il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento. La proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma (cfr art. 67 comma 1);
- la proposta può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno (cfr. art. 67 comma 3);
- è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC (cfr. art. 67 comma 4);
- è possibile prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della domanda, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data (cfr. art. 67 comma 5).

Si allega il piano di ristrutturazione dei debiti che i signori Di Perna e Lombardo intendono hanno proposto allo scrivente gestore (doc. 23)

Il piano che i debitori intendono proporre al Tribunale di Venezia conta del sostegno della Fondazione Beato Giuseppe Tovini, istituita presso la Diocesi di Verona e rientra nell'elenco ministeriale delle fondazioni antirackett formalmente registrata (doc. 24). La Fondazione *de qua* è intervenuta quale garante su sollecitazione dello scrivente e dell'avvocato che assiste i ricorrenti e si è così ottenuta la concessione di una erogazione di un mutuo fondiario da Banca Adria Colli Euganei per un importo

pari a euro 45.000,00 che corrisponde, come si avrà modo di approfondire, al valore astrattamente liquidabile del bene immobile ove gravano le ipoteche iscritte dalla creditrice BNL S.p.a. (doc. 25).

Il piano che si intende proporre al Tribunale di Venezia, pertanto, prevede la corresponsione dell'importo erogato dal terzo individuato in favore della banca BNL S.p.a. Oltre al citato importo, i signori LOMBARDO e DI PERNA intendono offrire ai creditori una quota mensile del reddito familiare individuata attraverso la comparazione tra il reddito netto percepito e le somme necessarie per un dignitoso sostentamento del nucleo familiare.

Stando ai calcoli elaborati dallo scrivente pare congruo ritenere che i ricorrenti possano offrire mensilmente un importo pari a euro 450,00 mensili. Questo importo andrà posto a soddisfazione dei crediti privilegiati e in prededuzione (O.C.C: di Venezia, avv. Nicola Giordani, Agenzia delle Entrate Riscossione e il Comune di Milano) e a parziale soddisfazione (11,13%) dei crediti chirografari riferibili a Agos Ducato S.p.a., Compass S.p.a. e BNL S.p.a. per la quota del credito non soddisfatta dal versamento di euro 45.000,00 di cui si è già detto.

VOCI	VALORI IN €
Reddito netto mensile sig. Lombardo (media arrotondata)	1.400,00
Reddito netto mensile sig.ra Di Perna	1.000,00
A detrarre spese per mantenimento nucleo familiare	1.500,00
A detrarre rata mensile rimborso finanziamento Banca Adria Colli Euganei	450,00
Somma mensile messa a disposizione dei creditori	450,00

Come si evince dalla tabella sopra riportata, è necessario tenere conto del piano di rientro del finanziamento concesso da Banca Adria Colli Euganei e della corrispondente rata mensile. In ogni caso, pare che la somma offerta (pari a euro 450,00) rappresenti un serio contributo con il quale potranno essere soddisfatti parzialmente i creditori chirografari per una quota pari all'11,13% delle loro pretese.

Di seguito si offre una tabella riepilogativa rispetto alla distribuzione delle somme che saranno ricavate al termine della procedura.

TABELLA RIASSUNTIVA PROPOSTA SODDISFACIMENTO CREDITORI

CREDITOR E	NATURA DEBITO	DEBITO RESIDUO	IMPORTO PROPOSTA PAGAMENTO	% PAGAMENTO	RATA MENSILE	NR. MENSILITA'
BNL	Privilegiato garantito da ipoteca - mutui	178.872,47	45.000,00	25,16%	immediato	0
O.C.C.	Prededuzione	929,26	929,26	100,00%	450,00	7,70
Avv. Nicola Giordani		2.537,60	2.537,60			
A g e n z i a Entrate – Riscossione e Comune di Milano	Privilegiato	4.855,64	4.855,64	100,00%	450,00	10,79
BNL, Agos Ducato spa, C o m p a s s Banca	Chirografari per natura e degradati	167.835,56	18.677,50	11,13%	450,00	41,51
Totale			72.000,00		450,00	60,00

Si pone nell'alveo di questo paragrafo la valutazione in ordine alla convenienza del piano elaborato rispetto all'ipotesi liquidatoria.

Per quanto concerne la convenienza della proposta occorre premettere che l'importo di euro 45.000,00 che verrà riconosciuto a BNL S.p.a. in ragione del credito ipotecario di cui è titolare pare congruo se si tiene conto di due rilevanti circostanze. In primo luogo, è stata operata una stima dell'immobile, che si produce, e che permette di apprezzare un valore di mercato in linea con gli importi indicati (cfr. doc. 13). In secondo luogo, è stata reperita la documentazione relativa alla procedura esecutiva immobiliare che ha interessato un appartamento sito nello stesso condominio dei ricorrenti e del tutto analogo a quello di loro proprietà. Si apprende che l'ultimo tentativo d'asta ha previsto un prezzo base di vendita pari a euro 58.000,00 e, pertanto, viene nuovamente confermato che il valore individuato al bene

immobile de quo corrisponde all'importo che astrattamente realizzabile a mezzo di una procedura liquidatoria (doc. 26).

Infine merita qui segnalare come con l'introduzione del nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, il legislatore è intervenuto rispetto alla procedura di liquidazione del patrimonio del sovraindebitato stabilendo implicitamente che la stessa non potrà che avere una durata massima di anni 3. L'art. 286 c.c.i.i. stabilisce che “[...] *per le procedure di liquidazione controllata, l'esdebitazione opera di diritto a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente decorsi tre anni dalla sua apertura, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale, iscritto al registro delle imprese su richiesta del cancelliere [...]*”. Se ne deve concludere che, nell'ipotesi di due coniugi, l'alternativa procedura di liquidazione controllata del patrimonio dei debitori si concluderebbe al massimo dopo anni tre: liquidato l'immobile di proprietà dei ricorrenti, dopo n. 3 anni di versamenti mensili potrebbero, legittimamente chiedere l'esdebitazione e, per l'effetto, definendo anche la procedura di liquidazione controllata in essere. Nel caso di specie, oltre ad un congruo versamento in favore della creditrice che vanta un'ipoteca di primo grado sull'immobile, si prevede una rateazione mensili di anni 5 che andrebbe a soddisfare in misura sensibilmente superiore le ragioni dei creditori rispetto all'ipotesi liquidatoria.

Queste considerazioni portano lo scrivente a ritenere che il piano che si intende proporre sia maggiormente soddisfacente delle pretese creditorie rispetto all'ipotesi liquidatoria.

9. ANALISI DEI REQUISITI DI ACCESSO ALLA PROCEDURA EX ART. 69 COMMA 1 C.C.I.I.

L'art. 69 c.c.i.i. stabilisce, al suo primo comma, che: “[...] *il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode [...]*”.

Dall'analisi della documentazione in atti, è emersa l'inesistenza di atti in frode ai creditori, laddove la nozione di “atti in frode” è da intendersi con valenza ingannevole e presuppone che il debitore abbia occultato situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori.

Dall'esame della documentazione depositata con il piano del consumatore e dalle informazioni riferite direttamente dai Debitori, si evince che gli stessi non hanno posto in essere atti in frode ai propri creditori e non hanno assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere. Come rappresentato al precedente punto 5., l'aggravamento delle condizioni di salute della figlia primogenita e la crescita del nucleo familiare hanno determinato un incremento notevole delle spese necessarie per l'assistenza medica e per il sostentamento del nucleo familiare che non hanno più

permesso, e non permettono tuttora, ai Debitori di far fronte alle obbligazioni assunte in precedenza. Si esclude altresì che i debitori abbiano usufruito in precedenza del beneficio di legge dell'esdebitazione.

10. INDICAZIONE DELLA CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E DELLA DILIGENZA IMPIEGATA DAL DEBITORE NELL'ASSUMERE VOLONTARIAMENTE LE OBBLIGAZIONI EX ART. 68 COMMA 2 LETT. A) C.C.I.I.

In relazione alle cause del sovraindebitamento e all'ammontare complessivo dei debiti, dall'esame della documentazione acquisita e dalle ulteriori informazioni assunte in sede di audizioni dei Debitori, lo scrivente, al fine di fornire all'Organo giudicante gli elementi necessari e utili ad una quanto più accurata valutazione, riassume quanto segue.

Nell'anno 2003, anno in cui è stato contratto il primo debito (vale a dire il mutuo ipotecario per l'acquisto della casa da adibire a residenza familiare) il nucleo familiare dei coniugi LOMBARDO-DI PERNA era così composto: Antonina (figlia) nata nel 1995 e Gaetano (figlio) nato nel 1997; successivamente nel 2011 nacque Mattia Emanuele (figlio). La primogenita era nata prematura e a soli 17 mesi, nell'effettuare il richiamo di un vaccino, contrasse una sindrome cerebrale che le impedì la normale deambulazione per il resto della vita. La madre fu costretta a lasciare il pur saltuario lavoro per dedicarsi esclusivamente alla cura della famiglia, la quale da allora poté contare per il proprio sostentamento unicamente sull'introito derivante dall'attività lavorativa del capofamiglia.

I sintomi del sovraindebitamento iniziarono nel 2010, allorquando le condizioni di salute della primogenita si aggravarono, rendendo necessario, per le esigenze di mobilità terapeutiche e non di quest'ultima, l'acquisto di un automezzo di tipo monovolume con adattamenti per disabili.

La scelta del modello adatto a tali scopi fu pressoché obbligata: un furgoncino modello Mercedes "Viano" (targato DZ779AM) che senza gli adattamenti comportò già un esborso superior ad euro 38.840,00. La scelta di marca e modello di veicolo era pressoché obbligata: Mercedes, infatti, era l'unica casa costruttrice a produrre un automezzo con degli spazi idonei al trasporto sia degli ausili di deambulazione e dei dispositivi medici per la figlia, sia per poter costituire anche da unico automezzo per trasportare tutto il nucleo familiare.

Le difficoltà economiche della famiglia LOMBARDO iniziarono a seguito di tale acquisto; i coniugi per disporre delle risorse necessarie alla spesa furono costretti a chiedere una surroga del mutuo in essere, per un importo maggiore rispetto a quello originario e con conseguente allungamento del periodo di rimborso, in modo da soddisfare anche esigenze di liquidità,

infatti:

- a. in data 04/05/2010 sottoscrissero con la BNL un contratto di mutuo fondiario di euro 82.395,71 in surroga a quello rogatoriamente contratto con il Banco Verona San Geminiano e S. Prospero; il mutuo originario (come dianzi detto) era stato contratto per l'acquisto della casa di abitazione nel 2003; il nuovo mutuo, di durata trentennale, ha una rata mensile di euro 472,60;
- b. sempre in data 04/05/2010 sottoscrissero, con la BNL, un ulteriore contratto di mutuo ipotecario, sempre di durata trentennale, di euro 60.000,00 con una rata mensile di euro 341,05;
- c. in data 06/05/2010 i Debitori contrassero, sempre con BNL, un ulteriore debito sottoscrivendo un finanziamento di tipo "credito personale" di euro 16.002,59, con durata trentennale; la corrispondente rata mensile di rimborso è pari ad euro 96,43. Tale ultimo finanziamento, secondo quanto riferito dai Debitori, fu concesso su "suggerimento" della banca medesima allo scopo di coprire integralmente i premi unici di due polizze assicurative (con beneficiario B.N.L.) a garanzia dei mutui concessi e precisamente: polizze assicurazioni B.N.L. - Cardif Vita / infortunio / inabilità / perdita lavoro n. 34253 e n. 34259, con premi rispettivamente di euro 9.236,61 e 6.725,97.

Si tenga conto che nel 2010, la retribuzione mensile netta del Sig. Delfio LOMBARDO ammontava mediamente ad euro 1.400,00, a fronte di rate mensili per euro 910,08; l'indebitamento si assestava dunque a circa il 65% del reddito mensile.

Nel 2011 la famiglia LOMBARDO si ampliò con la nascita del terzo genito Mattia Emanuele e le esigenze economiche familiari aumentarono ulteriormente.

Nel 2013 un ulteriore peggioramento delle condizioni di salute della primogenita Antonina, fece aumentare oltremodo le spese familiari per i costi correlati alle terapie e agli interventi chirurgici che solo in parte rimasero a carico del servizio sanitario nazionale.

E' in questo contesto che i coniugi LOMBARDO-DI PERNA reperirono ulteriori risorse ricorrendo a nuovi finanziamenti, ed infatti:

- d. in data 1 marzo 2013 ottennero un finanziamento dalla società Fiditalia Spa¹ di euro 12.362,62, da pagarsi in 72 rate mensili di euro 277,02, al tasso di interesse annuo del 17,29 %;

¹ Finanziamento integralmente rimborsato nel corso dell'anno 2019.

- e. in data 29 agosto 2013 ottennero dalla società Agos Ducato Spa un ulteriore finanziamento di euro 13.276,00, da rimborsare in 120 rate mensili di euro 178,50;
- f. in data 26 novembre 2013, chiesero alla società Compass Banca Spa², un finanziamento di euro 12.960,00 da restituire in 80 mensilità di euro 278,00 ciascuna e contestualmente venne concesso loro un ulteriore strumento di credito a mezzo “carta di tipo revolving” (ossia con possibilità di rateizzazione degli importi spesi) affidata per euro 3.000,00.

Nel 2013 il reddito netto mensile del Sig. Delfio LOMBARDO era di euro 1.560,00 circa a fronte di rate mensili per i debiti contratti di euro 1.643,60.

Il sovraindebitamento (inteso come fabbisogno mensile per il rientro dei debiti contratti), così come dianzi rappresentato, arriva a superare il 105% (tale percentuale non ricomprende i rimborsi per utilizzo della sopracitata carta di credito Compass, che incrementano ulteriormente il calcolo del rapporto reddito/indebitamento) della retribuzione mensile.

Nel 2014 è possibile rilevare un aiuto economico grazie all’accredito degli arretrati del sussidio di invalidità (riconosciuto per la posizione sanitaria della figlia) - chiesto tempo addietro - da parte della USSL Veneto e precisamente: euro 11.516,00 a fine maggio 2014, e nei mesi di novembre 2014 e dicembre 2014 ulteriori accrediti, rispettivamente di euro 4.800,00, 800,00 e 2.400,00.

Nel mese di dicembre del 2014, purtroppo, avviene il decesso della figlia Antonina.

Nel 2015 il Sig. LOMBARDO, per far fronte agli impegni finanziari assunti, poneva in vendita il veicolo monovolume acquistato per le esigenze di mobilità della figlia deceduta, incassando l’importo di euro 22.000,00; tale somma fu utilizzata interamente per le necessità familiari.

Un ulteriore aiuto finanziario giunge nell’agosto 2016 grazie alla generosità di una persona, amica di famiglia, tale SPIGOLON Giuseppina che dona alla famiglia dei Debitori l’importo di euro 20.000,00.

Dalla documentazione fornita è emersa una situazione di esposizione debitoria estremamente gravosa, un ricorso al finanziamento di credito al consumo erogato dalle finanziarie, dettato non certo da un eccesso di spese voluttuarie o da un tenore di vita sproporzionato alle proprie capacità reddituali, ma per far fronte alle ingenti spese mediche correlate alla malattia della figlia. I finanziamenti richiesti e concessi dalle varie società

² Finanziamento successivamente convertito in effetti cambiari (nr. 120 affetti pari ad euro 100,53 ciascuno).

finanziarie, contratti dal Sig. LOMBARDO hanno generato effetti negativi sulla liquidità corrente e portato i Debitori ad uno stato di sovraindebitamento irreversibile.

Dalla documentazione acquisita è possibile rilevare che sino (circa) alla fine del 2016, i Debitori sono riusciti ad onorare con regolarità le rate dei finanziamenti contratti (anche grazie al sussidio di invalidità ricevuto e all'erogazione liberale ricevuta dalla Sig.a SPIGOLON).

E' palese, dunque, che le difficoltà finanziarie sono sorte gradualmente con una stratificazione debitoria legata esclusivamente ad esigenze economiche familiari e spese mediche e terapeutiche sempre più ingenti, manifestatesi negli ultimi anni di vita della figlia. Le ulteriori spese connesse alle onoranze funebri, sommate agli impegni finanziari già presi non disgiunti da quelli di gestione familiare di un nucleo di cinque persone sostenuto da un unico reddito, hanno portato i coniugi a non assolvere regolarmente le proprie obbligazioni ed i propri impegni.

I Debitori, tra l'altro, hanno avuto modo di precisare allo scrivente (e ciò in occasione dell'audizione avuta in data 19/11/2019) di non aver mai potuto contare su aiuti da parte della famiglia d'origine del Sig. LOMBARDO, in quanto i genitori risultavano deceduti antecedentemente ai drammatici fatti esposti, mentre altri loro prossimi congiunti e quelli della Sig.a DI PERNA non sono mai stati in grado di fornire aiuti materiali a causa delle rispettive condizioni economiche.

11. ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELL'INCAPACITA' DEL DEBITORE DI ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE EX ART. 68 COMMA 2 LETT. B) C.C.I.

Per quanto attiene all'impossibilità di adempiere alle obbligazioni assunte, in termini di incapacità del debitore persona fisica di farlo, lo scrivente ritiene che, sulla base della documentazione esaminata, l'attuale situazione economico-finanziaria non consenta oggettivamente di pervenire ad una piena soddisfazione delle pretese creditorie e ciò a causa della sproporzione creatasi tra le risorse finanziarie disponibili, le spese correnti e le rate mensili previste per i rimborsi dei finanziamenti in essere.

Non si ravvisano ragioni, inoltre, per dubitare di quanto affermato dai Debitori in merito alla propria situazione familiare ed economica, che peraltro trova rispondenza con i documenti

consegnati e i dati riportati nelle relative dichiarazioni dei redditi.

Si tenga presente che il Sig. Delfio LOMBARDO con il proprio reddito deve provvedere al mantenimento del proprio nucleo familiare, costituito, per l'appunto dalla moglie e da un figlio in età scolare ancora minorenni.

Il coniuge Maria Tiziana DI PERNA, dal canto suo, ha potuto fornire negli ultimi anni un pur modesto contributo economico, derivante dall'attività lavorativa saltuaria come addetta alle pulizie "part time". Anche nel 2020, nonostante il "lockdown" pandemico, la sig.ra DI PERNA è comunque riuscita a contribuire al bilancio familiare con modici introiti derivanti dalla citata attività lavorativa a tempo determinato.

Solo quest'anno la ricorrente ha iniziato a svolgere con regolarità un lavoro, anche se a tempo determinato.

Il reddito medio mensile del Sig. Delfio LOMBARDO è di circa 1.400,00 euro; il debitore non è in grado di far fronte alle obbligazioni assunte in quanto a fronte delle predette entrate mensili, si troverebbe a dover corrispondere mensilmente le seguenti rate:

- BNL - rate per complessivi 910,08 euro mensili, ultima scadenza originaria 30/09/2041;
- COMPASS - piano di rientro cambiali 100,53 euro mensili, scadenza con scadenza 16/10/2026;
- AGOS DUCATO - rata di 178,50 mensili scadenza originaria in data 01/09/2023.

Totale rate mensili euro 1.189,11.

Lo stato di sovraindebitamento è testimoniato dal rapporto rate/reddito che attualmente è pari all'84 % circa.

12. VALUTAZIONE SULLA COMPLETEZZA E L'ATTENDIBILITA' DELLA DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA EX ART. 68 COMMA 2 LETT. C) CC.I.I.

Lo scrivente ritiene che la documentazione prodotta a sostegno del piano predisposto dal ricorrente, oltre quella espressamente richiesta e integrata, possa ritenersi completa ai fini che qui interessano e pertanto non può che esprimere un giudizio soddisfacente sulla completezza della stessa.

In particolare, i Debitori, anche per il tramite del loro legale, si sono premurati di consegnare

al professionista tutta la documentazione inerente la loro posizione debitoria e si sono resi disponibili ad integrare, di volta in volta, l'ulteriore documentazione richiesta dallo scrivente.

I Debitori, inoltre, sono stati collaborativi con lo scrivente fornendo tutti i chiarimenti richiesti in merito alle cause che hanno determinato la crisi da sovraindebitamento oggetto dell'istanza di accesso al piano del consumatore.

Oltre alle verifiche di cui si è detto nel paragrafo n. 3, lo scrivente gestore ha operato anche le seguenti ulteriori verifiche al fine di poter escludere l'esistenza di informazioni omesse dal debitore, come, ad esempio, il casellario giudiziale dei ricorrenti (doc. 27)

13. INDICAZIONE PRESUNTA DEI COSTI DELLA PROCEDURA EX ART. 68 COMMA 2 LETT. D) C.C.I.I.

Come già indicato, le spese di procedura sono state quantificate nell'importo complessivo di Euro 9.466,86 come segue: (i) compenso spettante al Gestore della crisi, quantificato dall'OCC del Veneziano in euro 6.779,26 (doc. 28), oltre al rimborso spese a forfait per euro 150,00 (il compenso anzidetto, alla data del presente ricorso risulta corrisposto per euro 6.000,00), (ii) compenso dovuto all'avv. Nicola Giordani per l'attività di assistenza ai debitori nelle more della stesura del presente piano (doc. 29).

14. MERITO CREDITIZIO: INDICAZIONE DELLA CONDOTTA DEI SOGGETTI FINANZIATORI AI FINI DELLA CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO EX ART. 68 COMMA 3 C.C.I.I.

Su quanto sopra rappresentato, lo scrivente, esaminata la cronologia e l'entità dei finanziamenti chiesti ed ottenuti dai Debitori, ritiene doveroso esporre quanto segue.

L'esame dell'indebitamento nei confronti della BNL, preponderante in termini di incidenza sul debito complessivo, evidenzia una grave criticità: l'istituto di credito mutuante sembrerebbe aver concesso i finanziamenti in forza di una non adeguata istruttoria preventiva che tenesse conto della capacità restitutoria dei Debitori e del valore degli immobili posti a garanzia del proprio credito.

L'appartamento di proprietà dei coniugi LOMBARDO è stata acquistata con rogito notarile

datato 18 febbraio 2003; tale rogito riporta il corrispettivo di euro 57.000,00, a fronte del quale la Banca Popolare di Verona e Novara Scrl aveva inizialmente concesso un mutuo di euro 97.435,00. La sproporzione del credito ottenuto rispetto al valore dichiarato, risulterebbe giustificata da una perizia estimativa datata 03/02/2003 dell'arch. Vincenzo VIANELLO di Padova, il quale attribuisce all'immobile acquistato un valore di euro 130.060,00.

Sulla garanzia del medesimo immobile, nel 2010 la BNL Spa ha concesso in surroga, ulteriori due mutui ipotecari trentennali rispettivamente di euro 82.395,71 e di euro 60.000,00 e contestualmente un ulteriore finanziamento di euro 16.002,59 di pari durata. Quest'ultimo, in particolare, è stato integralmente utilizzato su "indicazione" della banca per far sottoscrivere ai Debitori due onerose polizze assicurative a premio unico (rispettivamente di euro 9.236,61 ed euro 6.725,97, con beneficiario BNL Spa), con il fine ultimo di garantire l'istituto di credito medesimo da ogni possibile evento futuro che avesse potuto mettere a rischio il rimborso delle rate dei mutui: morte / infortunio / inabilità grave e perdita del lavoro dei Debitori.

A parere dello scrivente, con pari inadeguatezza istruttoria, nel 2013 le società finanziarie sembrerebbero aver concesso i finanziamenti senza valutare la capacità di rimborso del debitore; su tale aspetto è eloquente il seguente prospetto:

Profilo del Sig LOMBARDO, quale consumatore monoreddito con quattro familiari a carico, percepiente uno stipendio medio di euro 1.560 circa, con euro 910,08 di impegni finanziari mensili già assunti verso BNL, allorquando si rivolge di volta in volta alle società finanziarie sottostanti per la richiesta di ulteriore credito:			
data concessione	società finanziaria	importo finanziamento (in euro)	% di fabbisogno mensile per il rientro dei debiti già contratti rrispetto alla retribuzione mensile disponibile
1 marzo 2013	Fiditalia Spa	12.362,62 72 rate da 277,00 euro ciascuna	76,08%
29 agosto 2013	Agos Ducato Spa	13.276,00 120 rate di 178,50 euro ciascuna	87,50%

26 novembre 2013	Compass Banca Spa	12.960,00 da restituire in 80 mensilità di 278,00 euro ciascuna	105,00%
------------------	-------------------	---	---------

Eloquente è inoltre il raffronto dei dati sopra indicati, con il dato ISTAT relativo alla c.d. “soglia di povertà assoluta di fonte ISTAT”, la quale *“rappresenta il valore monetario, a prezzi correnti, del paniere di beni e servizi considerati essenziali per ciascuna famiglia, definita in base all’età dei componenti, alla ripartizione geografica e alla tipologia del comune di residenza”*.

Una famiglia è considerata in povertà assoluta se sostiene una spesa mensile per consumi pari o inferiore a detto valore monetario.

Orbene, nel 2013 la soglia di povertà assoluta riferito ad un nucleo familiare di 5 componenti analogo a quello dei debitori ricorrenti, residente del nord Italia, in un Comune con meno di 50 mila abitanti era di euro 1.694,06.

In conclusione, al fine di fornire una valutazione in merito alla diligenza impiegata dal consumatore nell’assumere volontariamente le obbligazioni, si può rilevare che dal 2010 al 2013 il sistema creditizio ha continuato ad offrire ai Debitori mezzi finanziari pur in assenza di adeguati requisiti reddituali. Fino alla fine del 2016 i coniugi LOMBARDO-DI PERNA hanno pressoché mantenuto una certa regolarità nei pagamenti adempiendo, pur con talune difficoltà, a tutti i debiti contratti con la sola retribuzione mensile del Sig. LOMBARDO e con gli aiuti aggiuntivi pervenuti rispettivamente nel 2014 e 2016 (vale a dire con la pensione d’invalidità della figlia e con l’erogazione liberale della Sig.ra SPIGOLON).

In dettaglio, lo scrivente ritiene che il credito ottenuto nel 2010 da BNL (surroga mutuo con allungamento del debito a 30 anni e stipula di ulteriore mutuo ipotecario e prestito personale, entrambi di durata trentennale), sia stato diligentemente assunto, se correlato all’impiego delle somme prese a prestito. Il debitore ha dovuto sostenere l’ingente esborso per l’acquisto del veicolo con i relativi adattamenti meccanici; come sopra ricordato non vi erano, infatti, altri veicoli in commercio, oltre a quello prescelto, idoneo al trasporto della figlia con i relativi ausili di deambulazione. Il ricorrente li ha assunti con la consapevolezza che, seppure con molti sacrifici, sarebbe stato in grado di onorare tale debito necessario.

Del pari, può ragionevolmente sostenersi che anche i debiti sorti posteriormente, nel 2013, siano stati diligentemente assunti dai coniugi ricorrenti, essendo stati contratti a causa dell’aggravamento delle condizioni di salute della figlia Antonina in stato di necessità

assoluta e con la volontà di volerli onorare.

Da tutto quanto sopra esposto, emerge con chiarezza come, la malattia della figlia, il suo aggravamento con il drammatico epilogo che ne è conseguito e la necessità di assicurare una dignitosa quotidianità al numeroso nucleo familiare, hanno rappresentato le uniche cause che hanno condotto al sovraindebitamento.

Da un lato i Debitori ricorrenti hanno ecceduto nel ricorso al credito, in quanto pressati dalle necessità familiari e sanitarie derivanti dalla patologia sempre più grave della propria figlia, dall'altro non si può tacere sulla evidentente non corretta valutazione del così detto merito creditizio da parte degli enti finanziatori. L'art.124 bis del TUB, infatti, dispone: "prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente".

Lo scrivente, alla luce di tutte le anzidette considerazioni, ritiene sussistente il requisito della meritevolezza in capo ai Debitori, i quali non hanno colposamente determinato il proprio sovraindebitamento, posto che hanno assunto i debiti con l'intento di farvi fronte e con la finalità, ultima, di reperire le risorse necessarie alle cure sanitarie della propria figlia.

15. PROVVEDIMENTI NECESSARI PER L'ESECUZIONE DEL PIANO AI SENSI DELL'ART. 70 C.C.I.I.

L'art. 70 c.c.i.i. al suo quarto comma, stabilisce che "[...] *con il decreto [di omologa del piano] di cui al comma 1, il Giudice, su istanza del debitore, può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano. Il Giudice, su istanza del debitore, può altresì disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento, compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati [...]*". Stando ad un'interpretazione letterale della norma sopra richiamata, si deve ritenere che il Tribunale possa prendere alcuni provvedimenti necessari per la corretta esecuzione del piano "[...] *su istanza del debitore [...]*". Alla luce dell'inciso sopra richiamato, pare d'uopo sin d'ora indicare al Tribunale quali provvedimenti si ritiene opportuno adottare affinché il piano di cui sopra possa svolgersi in modo piano e coerente con quanto prospettato. A giudizio dello scrivente e dell'avv. Giordani, senza pretese di operare scelte che competono al Tribunale, si ritiene necessario:

- disporre la sospensione di tutte le cessioni di parte dello stipendio percepito dai debitori
- disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sullo stipendio percepito dai debitori;
- disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sull'autovettura dei debitori, quale strumento indispensabile per lo svolgimento della propria attività lavorativa;
- disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sui beni mobili non registrati presenti nell'abitazione dei debitori;
- disporre il divieto per i debitori di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati.

Ci si rimette al Tribunale per ogni valutazione in ordine all'esclusione delle proposte misure di conservazione del patrimonio sopra proposte o all'individuazione di più idonee in funzione dell'esecuzione del piano proposto dal consumatore.

ESAMINATI

- i documenti messi a disposizione dai debitori Delfio LOMBARDO e Maria Tiziana DI PERNA e quelli ulteriori acquisiti dallo scrivente come allegati alla presente relazione;
- la situazione reddituale e patrimoniale dei Debitori;
- lo stato analitico dei singoli debiti quanto a natura, importi e relativo grado di privilegio;
- il Piano del Consumatore predisposto dai Debitori;

ATTESTA

- la veridicità dei dati esposti e la fattibilità e convenienza del Piano del Consumatore ex art. 66 ss. c.c.i.i.

Ritenendo con ciò di aver assolto l'incarico affidatogli, lo scrivente resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento od integrazione.

Con osservanza.

San Donà di Piave, 17 novembre 2022

Il professionista incaricato

dott. Renato Murer



Allegati:

- 1) istanza Lombardo nomina Gestore;
- 2) nomina dott. Murer Renato;
- 3) accettazione incarico Murer Renato;
- 4) ricorso presentato dai ricorrenti nell'anno 2021;
- 5) certificazione sostitutiva stato famiglia;
- 6) circolarizzazione creditori;
- 7) certificato unico debiti tributari;
- 8) debiti Agenzia delle Entrate Riscossione;
- 9) documenti Banca d'Italia;
- 10) rogito acquisto immobile;
- 11) dichiarazione no nuovi debiti;
- 12) visure catastali;
- 13) valutazione immobile;
- 14) visura PRA;
- 15) estratti conto;
- 16) documenti CCIAA;
- 17) redditi Lombardo – Di Perna 2019;
- 18) redditi Lombardo – Di Perna 2020;
- 19) redditi Lombardo – Di Perna 2021;
- 20) buste paga Lombardo;
- 21) buste paga Di Perna;
- 22) contratto a tempo indeterminato Di Perna;

- 23) piano proposto dal consumatore;
- 24) elenco Fondazioni Antiracket;
- 25) delibera finanziamento;
- 26) asta immobile analogo;
- 27) casellario giudiziale;
- 28) preventivo OCC;
- 29) preventivo Giordani.